



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DELLE PISCINE COMUNALI UBICATE ALLA VIA BARDINIANA SNC**

BANDO DI GARA

CIG: 9925621191

Art. 1 - STAZIONE APPALTANTE

Comune di Grotte di Castro, con sede alla Piazza G. Marconi n. 6 – 01025 - Grotte di Castro (VT), Italia, tel. 0763 798003 - fax 0763 797172 – Email: gbianchi@comune.grottedicastro.vt.it – PEC comunegrottedicastro@legalmail.it – sito internet <https://www.comune.grottedicastro.vt.it/> - partita IVA 00095730560 – codice fiscale 80012170561

Art. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE E CATEGORIA

La concessione ha per oggetto l’affidamento della gestione delle piscine comunali site alla via Bardiniana s.n.c. - CPV: 92610000-0 | Servizi gestione impianti sportivi – Codice NUTS del luogo principale della concessione: ITI41

Art. 3 - VALORE

Il valore stimato della concessione è quantificabile in € 742.565,20 come da relazione tecnica redatta ai sensi dell’art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 201/2022 ed approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 26/06/2023

Art. 4 - LUOGO DI ESECUZIONE

Comune di Grotte di Castro (Viterbo)

Art. 5 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Trattasi di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, con presentazione di offerte al rialzo sul canone concessorio. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Il complesso delle prestazioni e delle attività relative alla presente concessione si intende integrato dalle proposte formalizzate in sede di offerta dal concorrente.

Art. 6 - CANONE DI CONCESSIONE

Al Comune competerà un canone di importo (suscettibile di rialzo in sede di gara) di € 12.000,00 (dodicimila/00) annui oltre IVA come per legge da rivalutarsi nella misura del 100% dell’indice

ISTAT con decorrenza dalla data di stipula del contratto. Non sono ammesse offerte in ribasso. Il canone annuo dovrà essere corrisposto al Comune di Grotte di Castro con rata unica entro l'esercizio finanziario di riferimento (entro il 31 gennaio di ogni anno).

Per i primi due anni il concessionario sarà esonerato dal pagamento del canone.

Art. 7 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Cinque anni con decorrenza dalla data di stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, è ammessa la proroga tecnica, su richiesta dell'Ente e limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo concessionario. Laddove l'Ente attivi tale proroga, il concessionario sarà obbligato a proseguire nell'esecuzione del contratto alle medesime condizioni od a condizioni più favorevoli per l'Amministrazione.

Art. 8 - INFORMAZIONI DOCUMENTAZIONE

I documenti relativi alla presente procedura sono quelli di cui all'elenco che segue, reperibili sul sito internet del Comune di Grotte di Castro, raggiungibile all'indirizzo <https://www.comune.grottedicastro.vt.it/> oppure presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Grotte di Castro – Piazza G. Marconi n. 6 – telefono 0763798003

- Capitolato speciale
- Disciplinare di gara
- Domanda di partecipazione
- DGUE
- Dichiarazione sopralluogo preventivo obbligatorio
- Modello offerta economica
- Schema contratto
- Planimetria
- Codice di comportamento
- Patto di integrità

Il Capitolato speciale ed il Disciplinare di gara costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando.

Art. 9 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

Fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione indicati dai successivi articoli del presente bando, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 sono ammessi a partecipare alla procedura – in forma singola o associata - gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del medesimo Decreto, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

Rientrano nella definizione di “operatori economici” i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che tra i soggetti che possono partecipare alla procedura figurano:

- società e associazioni sportive dilettantistiche;
- enti di promozione sportiva;
- discipline sportive associate;
- federazioni sportive nazionali.

Si precisa altresì che:

- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- è consentita la partecipazione alla procedura di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- E' ammesso il raggruppamento d'impresе, così come previsto dalla normativa vigente.
- Non è ammessa la presentazione di autonome offerte da parte d'impresе (singolarmente o in riunione temporanea d'impresе), che abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza; non è inoltre ammessa la presentazione di autonome offerte (singolarmente o in riunione temporanea di impresе) di impresе controllanti e controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, qualora ciò comporti un'incidenza operativa e gestionale sulle controllate. In tal caso si procederà all'esclusione dalla gara di tutte le impresе che si trovano in dette condizioni.

Possono partecipare i predetti soggetti, anche riuniti o che intendano riunirsi, nei confronti dei quali non sussistono le cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'art. 1 bis c. 14 della L. n. 383/2001, né alcuna ipotesi di divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della vigente normativa; i soggetti aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in

più di un raggruppamento temporaneo e/o consorzio ordinario (la violazione comporta l'esclusione dalla gara di tutti i raggruppamenti temporanei e di tutti i consorzi ordinari partecipanti in violazione). È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara stessa in raggruppamento o in consorzio ordinario o comunque in forma plurisoggettiva (la violazione del divieto comporta l'esclusione della gara del concorrente partecipante in forma individuale). È vietata la partecipazione alla procedura di affidamento del consorzio stabile e, separatamente, dei consorziati (l'inosservanza di tale divieto comporta l'applicazione dell'art. 353 c.p.). È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma, pena, in caso di violazione del divieto, l'esclusione dalla gara stessa sia del consorzio sia del consorziato assegnatario. È vietata la partecipazione alla stessa gara di soggetti che si trovino tra loro in situazioni di controllo, ai sensi dell'art. 2359 c.c. o in qualsiasi relazione anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (la violazione del divieto comporta l'esclusione di tutte le imprese, controllanti e controllate, partecipanti in violazione).

Art. 10 - CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA

L'impianto sportivo di che trattasi è composto dalle seguenti strutture:

- superficie coperta: zona vasche m 40 X 18 mq 720
- spogliatoi e servizi: m 63 X 4,30 mq 270,90
- area a verde mq 1.200 circa
- parcheggi mq 800 circa
- vasca grande: m 25 X 13 (n. 5 corsie)
- vasca piccola: m 5 X 8
- spogliatoi: n. 2 (donne e uomini)
- W.C.: n. 2 + 1 per disabili
- docce: n. 2
- magazzini: n. 1 (con accesso dal piano vasca)
- infermeria: n. 1
- locale custodi: n. 1
- locale impianti filtraggio: n. 2
- centrale termica: n. 1
- sala d'attesa con chiosco per uso bar di circa 40 mq

- piscina scoperta divisa in tre zone: una zona rettangolare di m 5 X 25 ed altezza di m 1,20 per il nuoto libero; una zona con parete curva; una zona per nuoto bambini di m 5 X 7 con altezza di m 0,90

La struttura dell'impianto, inoltre, è riprodotta nella planimetria facente parte della documentazione di gara.

Art. 11 - REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

I requisiti di carattere generale richiesti per partecipare alla procedura sono i seguenti:

A) non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del cpp per uno dei seguenti reati:

1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

2) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

3) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

4) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

5) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

6) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

7) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

8) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

B) non sussistenza, nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo

6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto

C) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

E) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonchè agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

F) non essere stato sottoposto a liquidazione giudiziale e non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo e non essere in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;

G) non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

H) non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante e non aver tentato di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio; non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione; non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

I) non essersi reso colpevole di significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

L) non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

M) non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;

N) non aver messo in atto azioni distorsive della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs. 50/2016;

O) non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

P) non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

Q) non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

R) non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

S) non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

T) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, secondo quanto stabilito dall'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;

U) non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, oppure di essere stato vittima e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

V) non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

È inoltre richiesta la non sussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 ed è altresì richiesto che il partecipante non abbia contenziosi in essere con il Concedente.

Art. 12 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, comma 1 lett. a), e comma 3, D.Lgs. n. 50/2016)

Nell'ipotesi in cui concorrano imprese, società, consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese, italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, essi devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.

Nell'ipotesi in cui concorrano operatori di altro Stato membro non residenti in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Nell'ipotesi in cui concorrano cooperative, è richiesta l'iscrizione nell'Albo delle Cooperative.

Nell'ipotesi in cui concorrano società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali, è richiesto che essi siano riconosciuti dal CONI.

Art. 13 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83, comma 1 lett. B e comma 4, D.Lgs. n. 50/2016)

Costituiscono requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti per la partecipazione alla presente procedura:

- Essere in possesso di almeno una idonea referenza bancaria, con cui uno o più Istituti di Credito attestano di intrattenere rapporti economici con il concorrente. Si ricorda che, secondo la giurisprudenza amministrativa, *“Le “idonee referenze bancarie” devono essere intese nel senso che gli istituti creditizi devono riferire sulla qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste, quali la correttezza e la puntualità di queste nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto, l’assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso; tali referenze possono essere richieste dalle stazioni appaltanti agli operatori in considerazione della circostanza che hanno una sicura efficacia probatoria dei requisiti economico-finanziari necessari per l’aggiudicazione di contratti pubblici: e ciò in base al fatto notorio che il sistema bancario eroga credito a soggetti affidabili sotto tali profili. Per orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, le referenze bancarie non devono essere consacrate in formule sacramentali, e per la loro idoneità è sufficiente l’indicazione della correttezza e puntualità dei rapporti tra la cliente e l’istituto bancario. Le stesse vanno considerate “idonee” qualora gli istituti bancari abbiano riferito sulla qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste, con particolare riguardo alla correttezza e puntualità di queste nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto, e all’assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, che siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso. In ogni caso, le referenze bancarie sono suscettibili di soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante, che ha anche la possibilità di richiedere la loro integrazione mediante altra documentazione”* (Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 1936/2022).

Tale/i dichiarazione/i devono essere prodotte unitamente alla documentazione amministrativa e non possono essere oggetto di autocertificazione.

Art. 14 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA/PROFESSIONALE (art. 83, comma 1 lett. c), e comma 6, D.Lgs. n. 50/2016)

Costituiscono requisiti di capacità tecnica/professionale richiesti per la partecipazione alla presente procedura:

- Esperienza gestionale maturata e professionalità acquisita, per almeno un anno continuativo negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, nello stesso servizio o servizi analoghi, per conto di Enti Pubblici e/o Privati;

Art. 15 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale – con esclusione dei requisiti di carattere generale - avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali

pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'affidamento le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo posto a base di gara.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

ART. 16 - INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI

Per il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese o albo, di cui sopra, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso della relativa iscrizione. Il requisito relativo alla capacità economico-finanziaria, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Il requisito relativo alla capacità tecnica-professionale deve essere posseduto dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete. Ai sensi dell'art. 47, co. 1, del D.lgs 50/2016, nel caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, i requisiti di cui ai precedenti paragrafi, dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio. Ai sensi dell'art. 47, co. 2, del D.Lgs 50/2016, nel caso di consorzi stabili, i requisiti

di cui ai precedenti paragrafi posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto raggruppamenti ordinari dei citati operatori o consorzi ordinari di concorrenti ex art 45, comma 2, lettera e) D.Lgs. 50/2016 non ancora costituiti tale dichiarazione dovrà essere resa, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio.

Art. 17 - PERSONE AUTORIZZATE A PRESEZIARE ALL'APERTURA DELLE OFFERTE

Alle operazioni di gara espletate in seduta pubblica, gli operatori economici concorrenti che volessero intervenire potranno presenziare con un rappresentante per ogni concorrente. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante/delegato. Il concorrente, presente alle operazioni di gara tramite un proprio rappresentante, è considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni della commissione assunte e comunicate in tale sede.

Art. 18 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo della concessione sarà costituito dai proventi delle tariffe applicate dal concessionario, che quindi avrà il diritto di percepire tutte le entrate derivanti dall'applicazione di dette tariffe.

Inoltre, il concessionario avrà altresì il diritto di percepire tutti i proventi derivanti dall'eventuale gestione del bar presente all'interno della struttura. In proposito si precisa che sarà onere del concessionario munirsi di tutti i titoli abilitativi (autorizzazioni, pareri, SCIA, nulla osta, atti di assenso comunque denominati) richiesti dalla vigente normativa, anche sanitaria ed in materia di sicurezza del lavoro.

Il concessionario inoltre ha il diritto di percepire tutti i proventi derivanti da eventuali distributori automatici che fossero installati nella struttura ed i proventi derivanti da eventuali forme di pubblicità in coerenza con la vigente disciplina in materia.

Il concessionario avrà altresì il diritto di incamerare i proventi derivanti dall'eventuale affidamento a terzi della gestione di eventuali attività commerciali che il concessionario medesimo intendesse attivare all'interno dell'impianto, alle condizioni appresso indicate.

Art. 19 - COMPENSAZIONI ECONOMICHE

Sono previste le seguenti compensazioni economiche:

- per i primi due anni il concessionario sarà esonerato dal pagamento del canone;
- l'Ente corrisponderà un contributo, a titolo di compartecipazione alle spese per le utenze (ad es: utenza elettrica, utenza idrica, combustibili ecc...) di € 10.000,00 annui, per i primi due anni.

Inoltre, eventuali interventi migliorativi della struttura (sempre a condizione che siano previamente autorizzati dall'Ente concedente e con esso concordati) potranno determinare una rideterminazione del canone per il valore corrispondente. Per interventi migliorativi si intendono, a titolo

esemplificativo, interventi di manutenzione straordinaria, acquisto di impianti, macchinari, attrezzature ecc...

Art. 20 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

I concorrenti che intendono partecipare alla gara, devono far pervenire la documentazione di gara, pena esclusione dalla gara, all'Ufficio Protocollo del Comune di Grotte di Castro P.za Marconi 6, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 04/08/2023 esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo comunegrottedicastro@legalmail.it, secondo le modalità descritte nel Disciplinare.

Non saranno ammesse alla gara le offerte che perverranno oltre il termine fissato.

Apertura offerte: ore 16:00 del 10/08/2023, salvo variazioni che verranno comunicate a mezzo pec.

Art. 21 - SUB-CONCESSIONE

Non è ammessa la sub-concessione.

E' concessa al concessionario la facoltà, previa autorizzazione del concedente e subordinatamente alle eventuali prescrizioni imposte da quest'ultimo, di affidare a terzi la gestione di eventuali attività commerciali che il concessionario medesimo intendesse attivare all'interno dell'impianto.

Art. 22 - DURATA OFFERTA

I concorrenti saranno vincolati alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere il differimento del termine di validità dell'offerta.

Art. 23 - OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO

Gli obblighi di servizio pubblico imposti al concessionario, per tutta la durata della concessione, sono i seguenti:

- applicazione tariffe agevolate per gli under 16 e per gli over 60;
- applicazione tariffe agevolate per i residenti nel Comune di Grotte di Castro;
- assicurare l'apertura dell'impianto, ordinariamente e salvo cause di forza maggiore e/o imprevisti e/o giorni di festività, almeno quattro giorni alla settimana;
- pubblicizzazione delle attività e degli eventi attraverso i canali social (Facebook, Instagram ecc...);
- dotarsi di polizza assicurativa per danni a terzi per un massimale adeguato rispetto alle dimensioni dell'impianto ed alle attività ivi previste.

Art. 24 - ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Al concessionario inoltre, per tutta la durata della concessione, sono imposti i seguenti obblighi:

- pagamento del canone, ferma restando la compensazione economica dell'esonero del canone per le prime due annualità;
- impiego di personale qualificato ed in particolare di bagnini/assistenti bagnanti muniti di relativo brevetto in numero adeguato rispetto ai frequentatori ed alle vasche dell'impianto;
- vigilanza e custodia della struttura, con assunzione delle relative responsabilità e manleva dell'Ente da ogni responsabilità per danni cagionati a persone, cose e/o animali;
- manutenzione ordinaria e straordinaria se prevista negli atti di gara e nei limiti ivi indicati;
- adempimenti necessari per intestare a suo nome tutte le forniture (ad es. luce, acqua, gas, telefono);
- pagamento delle forniture (ad es. luce, acqua, gas, telefono), fermo restando quanto già specificato a proposito di compensazioni economiche;
- pulizia adeguata e frequente dell'impianto e delle aree annesse a propria cura e spese;
- presenza defibrillatore e materiale di primo soccorso;
- munirsi di ogni licenza, autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato eventualmente richiesti dalla normativa vigente per la conduzione degli impianti tecnologici;
- assicurare il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, antincendio e sanitarie;
- mantenere in perfetta efficienza tutti gli impianti, con particolare riferimento a quelli elettrici, termici ed antincendio, eseguendo le verifiche, le denunce ed i controlli previsti dalla normativa vigente;
- provvedere allo smaltimento dei rifiuti;
- provvedere alle spese per il personale (compensi, oneri previdenziali ed assistenziali, eventuale vestiario ecc...);
- riconsegnare a fine contratto l'impianto funzionante ed in buono stato di manutenzione (fatto salvo il deperimento d'uso);
- presentare una fideiussione bancaria o assicurativa, una garanzia definitiva, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte, pari al 100 % (cento per cento) del valore della concessione (Importo annuale offerto x n° 3 annualità), la quale sarà escussa dall'Ente (per la parte di canone ancora dovuta) in caso di scioglimento anticipato del rapporto per fatto o volontà del concessionario medesimo.

Art. 25 - SOPRALLUOGO PREVENTIVO OBBLIGATORIO

I concorrenti dovranno effettuare, a pena di esclusione, un sopralluogo preventivo obbligatorio presso la struttura oggetto di concessione, come meglio specificato nel Disciplinare.

Art. 26 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Giorgio Bianchi, i cui recapiti sono i seguenti: Tel. 0763 798002 Interno 6, Email gbianchi@comune.grottedicastro.vt.it, PEC comunegrottedicastro@legalmail.it

Art. 27 - PUBBLICITÀ

La presente gara viene pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici, in forma integrale sul sito internet del Comune di Grotte di Castro e nella sezione "Amministrazione Trasparente" – Bandi di Gara e Contratti.

Art. 28 - NORMA DI CHIUSURA

Resta inteso che l'Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, revocare o annullare il presente bando di gara senza che le concorrenti possano avere nulla a pretendere. Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si rinvia al Disciplinare di gara ed al Capitolato speciale ed a tutti gli altri atti di gara, fermo restando che per ogni altro aspetto non disciplinato negli atti di gara medesimi, trovano applicazione le norme vigenti, tra cui il D.Lgs. n. 50/2016.

Grotte di Castro, lì 27/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Giorgio Bianchi